

Circolare e Scadenziario 10 2018

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E REGIME FORFETARIO

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la decisione di avvalersi della contabilità semplificata per comportamento concludente non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime.
- I contribuenti possono fruire, pertanto, in un anno d'imposta, della disciplina forfetaria senza la necessità di dover osservare alcun obbligo di continuità.

DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in generale, l'installazione di un sistema di accumulo non può ritenersi, di per sé, un intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico. Tuttavia, la riconducibilità del suddetto intervento all'art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir è consentita esclusivamente nel caso in cui l'installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso e in grado di migliorarne le potenzialità. Ai fini della fruizione della detrazione Irpef, devono essere rispettati tutti i requisiti e le condizioni previste.

RIMBORSI DA MODELLO 730/2018

- Con una nota interna l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni ai propri uffici sulle procedure da seguire prima dell'erogazione dei rimborsi chiesti nel modello 730 e, in particolare, nel caso in cui le istanze contengano incoerenze tali da richiedere una verifica documentale dei dati dichiarati. La conclusione dell'iter delle procedure di rimborso deve avvenire entro 4 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione modello 730 e, quindi, entro il 23.11.2018.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E INPS GESTIONE COMMERCianti

- Secondo la Cassazione il reddito generato dall'attività di amministratore di condomini, svolta in forma societaria, deve essere assoggettato alla Gestione Commercianti e non a quella Separata dell'Inps.

Chiarimenti sulla fatturazione elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulla fatturazione elettronica. La circolare n. 13/E/2018 risponde, fra l'altro, ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l'emanazione del D.L. 79/2018, che ha prorogato dal 1.01.2019 l'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.

NESSUNA SANZIONE PER PICCOLO RITARDO

Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti.

In una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta.

FATTURA SCARTATA

In caso di scarto di una fattura da parte del Sdl è possibile un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, deve essere nuovamente inviata tramite Sdl con la data ed il numero del documento originale, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale.

In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell'imposta.

SOGGETTI NON RESIDENTI

Devono essere documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d'imposta "residenti o stabiliti" nel territorio dello Stato.

- In ambito comunitario l'Italia è stata autorizzata ad accettare come "fatture" documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché a emetterli siano soggetti passivi "residenti o stabiliti" sul territorio italiano, mentre l'obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se "identificati" in Italia.
- Gli "identificati" potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE CARTACEA

- L'insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal D.P.R. 633/1972.
- Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite Sdl, la numerazione e l'integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.

OLTRE IL FORMATO XML

Le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal D.P.C.M. 3.12.2013 in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

APPALTI

È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente.

Sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, come chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà.

L'obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda i consorzi l'obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

CESSIONE DI CARBURANTI

Fatto salvo il rinvio al 1.01.2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, devono essere documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada.

Sono conseguentemente escluse dall'obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).

Spesometro ed esonero dai registri Iva

I dati delle fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali e delle note di variazione devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate in via telematica **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre**. Il decreto Dignità ha prorogato al **28.02.2019** (anziché 30.11.2018) il termine per l'invio relativo al **3° trimestre 2018**.

Relativamente alla facoltà di **trasmettere i dati con cadenza semestrale**, sono confermate le seguenti scadenze:

- **30.09** per l'invio dei dati relativi al **1° semestre**;
- **28.02** per l'invio dei dati del **2° semestre**.

Si riassumono le scadenze relative al 2018 per l'invio dello spesometro e le novità apportate dal decreto Dignità.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLO SPESOMETRO

Periodicità dello spesometro	Anno 2018
1° trimestre 2018	31.05.2018
2° trimestre 2018	1.10.2018
1° semestre 2018 (per scelta)	(il 30.09 cade di domenica)
3° trimestre 2018	
4° trimestre 2018	28.02.2019
2° semestre 2018 (per scelta)	

Dal 1.01.2019 lo spesometro è di fatto soppresso e sostituito dall'obbligo della fattura elettronica.

ESONERO PRODUTTORI AGRICOLI

Dal 1.01.2018 è abrogato l'obbligo dell'invio dello spesometro da parte dei **produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972 (soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti Tabella A, parte I D.P.R. 633/1972).

ESONERO ANNOTAZIONE REGISTRI IVA

I soggetti obbligati all'invio dello spesometro sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri Iva delle fatture emesse e ricevute ex art. 23 e 25 D.P.R. 633/1972.

- L'esonero è legato alla disciplina dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1.01.2019.
- Pertanto, la possibilità di non annotare le fatture **dovrebbe essere collegata al nuovo obbligo di utilizzo (dal 2019) delle fatture elettroniche tramite il Sdl** che prevede anche alla conservazione delle stesse.

Sospensione mod. F24 con compensazioni

La legge di Bilancio 2018 ha previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

SOSPENSIONE

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, **fino a 30 giorni**, l'esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

La sospensione riguarda i modelli F24 presentati attraverso i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, nonché i residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i **servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi** di pagamento, ove la procedura di sospensione è compatibile.

ESITO DEL CONTROLLO

Corretto utilizzo del credito

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero **decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento**, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

Non corretto utilizzo del credito

Se all'esito del controllo il credito non risulta correttamente utilizzato la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche.

PROFILI DI RISCHIO

- Le deleghe di pagamento che presentano profili di rischio sono selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione utilizzando criteri riferiti a:
 - tipologia dei debiti pagati;
 - tipologia dei crediti compensati;
 - coerenza dei dati indicati nel modello F24;
 - dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
 - analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
 - pagamento di debiti iscritti a ruolo.
- A titolo esemplificativo, potranno presentare profili di rischio le seguenti operazioni:
 - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un **soggetto diverso dal titolare del credito stesso**;
 - le compensazioni di **crediti** che, in base a quanto indicato nel modello F24 ("Anno di riferimento") sono **riferiti ad anni di imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione**.

DECORRENZA

Le disposizioni hanno effetto **a decorrere dal 29.10.2018**.

Accertamento sulla base dei dati dell'Archivio rapporti finanziari

Gli operatori finanziari devono comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali. Le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione. In attuazione delle predette disposizioni è stata elaborata una procedura sperimentale di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali, mediante l'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.

PROCEDURA DI ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE	Sperimentazione	È avviata la fase di sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali basata sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.
	Procedura di individuazione	<ul style="list-style-type: none">• La procedura individua le società di persone e di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari, per l'anno di imposta 2016 è stata:<ul style="list-style-type: none">- omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini Iva;- presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini Iva prima di dati contabili significativi.
	Attività di controllo	I contribuenti individuati in base alla procedura di analisi del rischio di evasione sono potenzialmente selezionabili per l'effettuazione delle ordinarie attività di controllo.
FASI	Elenco	La Divisione Contribuenti trasmette alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali l'elenco delle posizioni di competenza tramite un applicativo informatico al quale possono accedere utenti appositamente abilitati.
	Informazioni	Per ogni posizione segnalata è comunicata l'informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari, nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.
	Valutazione	Le Direzioni provinciali valutano le posizioni comunicate ai fini dell'ordinaria attività di controllo e comunicano gli esiti delle attività svolte mediante la compilazione di una scheda di feedback, resa disponibile attraverso un apposito applicativo informatico.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Servizi gratuiti Agenzia Entrate per fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'App "FATTURAE", con la quale è possibile predisporre e trasmettere le e-fatture acquisendo in automatico, tramite QR-Code, le informazioni anagrafiche del cliente con partita Iva. La funzionalità che consente di acquisire il QR-Code del cliente è operativa anche sulla procedura web di predisposizione e invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (Sdl). Dal 2.07.2018 è disponibile anche il pacchetto software da scaricare sul pc per predisporre le e-fatture anche se non si è connessi a Internet. A breve l'Agenzia renderà disponibile un nuovo portale dedicato alla fatturazione elettronica all'interno del quale si troverà una guida applicativa e le risposte alle questioni più ricorrenti. Si ricorda che è stato rinviato al 1.01.2019 l'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante per uso autotrazione a soggetti titolari di partita Iva **presso gli impianti stradali di distribuzione**. Resta comunque ferma la possibilità di emettere, dal 1.07.2018, la fattura elettronica per gli operatori del settore che intendano adottare da subito questa modalità.

SERVIZI DEDICATI	App	L'app "FATTURAE" consente ai titolari di partita Iva in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio.	In particolare, attraverso una procedura guidata, l'app aiuta l'utente a predisporre una fattura ordinaria o semplificata tra privati o una fattura verso la Pa.
		Per agevolare il più possibile l'operatività nei casi di cessione di carburante, l'app consente inoltre di scegliere un modello di fattura ad hoc.	
		L'app è disponibile per ambiente Android e iOS.	
	Piattaforma	Gli utenti, per predisporre e inviare le fatture elettroniche, possono anche utilizzare la piattaforma web "Fatture e Corrispettivi" che consente di inviare, ricevere (tramite Sdl) e conservare - previa sottoscrizione di apposito accordo on line - le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che di acquisire il QR-Code del cliente.	
	Software	L'Agenzia mette inoltre a disposizione un pacchetto software da installare sul computer per predisporre le e-fatture in modalità off line (soluzione per coloro che non hanno una connessione stabile o continua a Internet).	
	Delega	È infine possibile accedere - personalmente o tramite un intermediario delegato - al servizio disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi" per registrare l'indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche (Pec o "codice destinatario").	
VIDEO-TUTORIAL PER QR-CODE		Un video-tutorial, disponibile sul canale istituzionale YouTube dell'Agenzia delle Entrate, spiega passo passo per ottenere il proprio QR-Code e i vantaggi legati a questo nuovo strumento.	
		Il codice a barre bidimensionale, infatti, è una sorta di "biglietto da visita digitale" che serve ad agevolare la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche e a rendere più veloce e sicura la ricezione del documento fiscale da parte del cessionario/committente.	
		Il codice può essere generato direttamente dal titolare della partita Iva oppure da un suo intermediario delegato.	
		Per ottenerlo, in formato immagine o Pdf, occorre accedere al Cassetto fiscale o al portale "Fatture e corrispettivi" utilizzando le credenziali Spid, quelle dei servizi Entratel/Fisconline o la Carta nazionale dei servizi (Cns).	
NUOVO PORTALE		A breve l'Agenzia renderà disponibile un nuovo portale dedicato alla fatturazione elettronica all'interno del quale si troverà una guida applicativa e le risposte alle questioni più ricorrenti.	
SOFTWARE		<ul style="list-style-type: none">Entro il mese di novembre, sul portale dei commercialisti, sarà disponibile un software applicativo che consentirà, a tutti i commercialisti, di poter gestire il processo della fatturazione elettronica personale e dei clienti di studio.Il prodotto sarà completamente gratuito per gli iscritti fino a un limite massimo di fatture elettroniche. Ogni fattura elettronica in aggiunta al plafond gratuito avrà un costo massimo di 3 centesimi di euro.	

L'Agenzia delle Entrate ha confermato, per i 193 studi di settore applicabili all'anno di imposta 2017, gli stessi criteri degli anni scorsi per avere accesso al cosiddetto regime "premiato", sentite le Organizzazioni di categoria e vista l'esigenza di garantirne l'applicazione ai contribuenti che dichiarano correttamente i dati. L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato le principali novità relative agli studi di settore da presentare con il modello Redditi 2018.

REGIME DI CASSA PER SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

- Tra le modifiche di maggior rilievo vi sono gli interventi correttivi agli studi di settore per le imprese minori in contabilità semplificata.
- Tale intervento si è reso necessario per recepire le nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap, introdotte dalla legge di Bilancio 2017, evitando distorsioni nella stima.

A tal fine, in relazione al solo periodo d'imposta 2017, è stata elaborata, con il supporto della SOSE, una metodologia specifica che prevede, oltre agli interventi correttivi, la partecipazione al calcolo delle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino, in modo da garantire e recepire correttamente il passaggio dal regime contabile basato sul principio di "competenza" a quello "improntato alla cassa".

ALTRE NOVITÀ

Correttivi anticrisi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli interventi per la revisione congiunturale speciale adottati al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, rispetto ai quali è previsto un quadro applicativo sostanzialmente analogo allo scorso anno.

Integrazioni territoriali

Spazio anche alle integrazioni agli studi di settore riguardanti l'aggiornamento, a partire dal periodo di imposta 2017, delle analisi territoriali a livello comunale e provinciale, a seguito dell'istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni Comuni, nonché dell'introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna.

Modulistica

In merito alla modulistica sono state operate alcune modifiche al fine di aggiornare modelli e istruzioni degli studi di settore e dei parametri alla nuova annualità e recepire gli interventi correttivi approvati con i D.M. 23.03.2018 e 24.05.2018, applicabili, per il periodo di imposta 2017, in particolare alle imprese minori in contabilità semplificata.

Verifica della regolarità contributiva

L'Inps ha rilasciato il nuovo impianto di verifica della regolarità contributiva con il sistema Dichiarazione preventiva di agevolazione - D.P.A. Tale sistema, oltre a innovare il procedimento di verifica per il godimento di benefici normativi e contributivi, ha comportato aggiornamenti della sezione "Regolarità contributiva", all'interno del "Cassetto previdenziale aziende" > "Fascicolo elettronico del contribuente" dal mese di luglio 2018.

AGGIORNAMENTI DELLA SEZIONE "REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA"

- Dal mese di luglio 2018 i datori di lavoro hanno la possibilità di inoltrare la Dichiarazione preventiva di agevolazione, che attiva immediatamente il procedimento di verifica finalizzato a determinare la regolarità/irregolarità per il/i mese/mesi indicati, dando al datore di lavoro la conferma sulla possibilità di godere o meno dei benefici esposti nella denuncia mensile.
- In assenza di dichiarazione preventiva, se in fase di elaborazione della denuncia UniEmens è riscontrata la presenza di incentivi soggetti al possesso della regolarità contributiva, sarà lo stesso sistema D.P.A. a interrogare, in maniera automatica, il sistema *Durc On Line (DOL)* per la verifica della regolarità contributiva e il riconoscimento dei benefici.

Con l'avvio del sistema D.P.A., a partire da luglio 2018, per le matricole associate allo stesso codice fiscale sono gestite anche le mensilità precedenti alla verifica di regolarità per le quali il datore di lavoro non ha avuto un esito definitivo, in quanto non è stato destinatario di un preavviso di irregolarità nel 2014 e 2015, né è stato coinvolto nelle attività di sistemazione.

- Al fine di rendere evidenti agli operatori e ai datori di lavoro le fasi di gestione del procedimento di verifica della regolarità contributiva tramite il sistema DOL, all'interno del "Cassetto previdenziale aziende" > "Fascicolo elettronico del contribuente", sono visualizzati alcuni elementi univoci:
 - i codici fiscali per i quali la regolarità contributiva non risulta verificata continuano a essere contraddistinti dal simbolo del **triangolo giallo con punto esclamativo nero**, che ha il significato di "Stato regolarità: non disponibile";
 - la regolarità contributiva non risulta verificata nell'ipotesi in cui non sia stata attivata l'interrogazione del sistema DOL, poiché manca la Dichiarazione preventiva o perché D.P.A. non ha ancora trasmesso la richiesta automatica ovvero nell'ipotesi di procedimento non ancora concluso con esito definitivo e, infine, nell'ipotesi di azienda sospesa o cessata.

Non è più data evidenza allo stato di regolarità/irregolarità delle singole Aree, né al dettaglio delle eventuali tipologie di irregolarità presenti; con l'entrata in vigore del sistema D.P.A., infatti, i semafori associati alle singole Aree risultano bianchi.

SEMAFORO MASTER NELLA SEZIONE "LISTA REGOLARITÀ PER AREA"

Colore del semaforo ²	Significato
Grigio	Nessuna richiesta di verifica presente in D.P.A. per tale periodo
Arancione¹	Richiesta di regolarità in corso, in attesa di definizione
Azzurro	Azienda regolare
Rosso con lucchetto	Azienda irregolare
Nero	Azienda sospesa o cessata

Note	<ol style="list-style-type: none">1. Il semaforo grigio diventerà arancione quando sarà trasmessa la Dichiarazione preventiva di agevolazione o quando, in fase di elaborazione della denuncia mensile, sarà lo stesso sistema D.P.A. a interrogare la procedura DOL.2. Dal rilascio del sistema D.P.A., gli operatori Inps non hanno più la possibilità di effettuare la forzatura dei semafori, funzionalità che aveva la finalità di risolvere e correggere situazioni di irregolarità determinate da disallineamenti procedurali o errori nella gestione delle evidenze. Nelle ipotesi in cui risulti che l'irregolarità contributiva sia stata definita con un documento (Verifica regolarità contributiva) non corretto, lo stesso dovrà essere annullato; solo con la formazione del nuovo documento (Durc on Line) si determinerà una situazione di regolarità.
-------------	--

Compensazione dei crediti commerciali con debiti affidati alla riscossione

*I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni relativi a somministrazioni, forniture e appalti possono essere utilizzati, in compensazione, con le somme dovute e affidate all'Agente della Riscossione. Per accedere alla compensazione il titolare del credito deve acquisire dalle amministrazioni pubbliche la certificazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e, successivamente, presentarla all'Agente della Riscossione, per il pagamento totale o parziale delle somme. Il decreto Dignità ha prorogato tale facoltà anche per le somme affidate all'Agente della Riscossione **entro il 31.12.2017**.*

CREDITI	Requisiti dei crediti	<ul style="list-style-type: none">• Relativi a somministrazioni, forniture e appalti.• Non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.• Oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente debitore.
		<ul style="list-style-type: none">• Vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001), ossia:<ul style="list-style-type: none">- tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;- le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;- le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;- Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al D. Lgs. 300/1999.
DEBITI	Somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi affidate all'Agente della Riscossione entro il 31.12.2017 .	
	Tipologia	<ul style="list-style-type: none">• Tributi erariali.• Tributi regionali e locali.• Contributi previdenziali e assistenziali.• Premi Inail per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.• Entrate spettanti all'ente che ha rilasciato la certificazione.• Oneri accessori, aggi e spese a favore dell'Agente della Riscossione.
MODALITÀ DI COMPENSAZIONE	Acquisizione certificazione	Su istanza del creditore le pubbliche amministrazioni, entro 30 giorni , certificano se il credito sia certo, liquido ed esigibile.
	Presentazione certificazione	Il titolare del credito, acquisita la certificazione, la presenta all'Agente della Riscossione per il pagamento totale o parziale delle somme a debito.

Rinnovo veicoli imprese di autotrasporto

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce le disposizioni attuative per la concessione dei contributi al settore dell'autotrasporto, così come previsto dalla legge di Bilancio per il 2018. Possono fruire dei benefici le imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in c/terzi iscritte nel Registro elettronico nazionale e le imprese che utilizzano veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate iscritte nell'Albo degli autotrasportatori. Sono agevolabili gli investimenti avviati dal 17.07.2018 al 15.04.2019. Le domande possono essere presentate entro il termine del **15.04.2019** registrandosi al link <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home>.

ACQUISIZIONE DI AUTOMEZZI E DISPOSITIVI IDONEI ALLA RICONVERSIONE DI AUTOVEICOLI

Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di **locazione finanziaria**, di **automezzi nuovi di fabbrica**, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (Full Electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica.

Contributo

- € 4.000,00 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida.
- € 10.000,00 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t fino a 7 t.
- € 20.000,00 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t.
- € 8.000,00 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t fino a 16 t.
- € 20.000,00 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 t.
- 40% dei costi ammissibili con un tetto di € 1.000,00 per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici.

ROTTAMAZIONE AUTOMEZZI PESANTI E CONTESTUALE ACQUISIZIONE AUTOMEZZI NUOVI

Rottamazione di automezzi pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t con contestuale acquisizione di automezzi nuovi conformi alla normativa EURO VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t.

Contributo

- € 5.000,00 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 t a 16 t.
- € 10.000,00 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t.

ACQUISIZIONE DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di **locazione finanziaria**, di **rimorchi e semirimorchi nuovi** per il trasporto combinato ferroviario e per il trasporto combinato marittimo dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP.

Contributo

- 10% del costo per le acquisizioni delle medie imprese.
- 20% del costo per le acquisizioni delle piccole imprese.

Tetto di € 5.000,00 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale installata su tali veicoli.

Per le acquisizioni fatte da grandi imprese, € 1.500,00, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore *standard* ambientale.

ACQUISIZIONE DI CASSE MOBILI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI PORTA CASSE

Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di **locazione finanziaria**, di casse mobili e **rimorchi o semirimorchi** porta casse così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico.

Contributo

Acquisto congiunto di 8 casse e un rimorchio o semirimorchio: € 8.500,00, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli stradali equivalenti stradali.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di ottobre 2018

Scad. 2018	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 1 ottobre	Dottori commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 4 ^a rata delle eccedenze 2017 esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2017.
Martedì 2 ottobre	Compro oro	Iscrizione al Registro - Gli Operatori Compro oro, attivi alla data del 3.9.2018, che richiederanno l'iscrizione entro il 2.10.2018, potranno proseguire nello svolgimento della propria attività senza dover attendere la pronuncia di accoglimento, da parte dell'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) sulla richiesta presentata.
Mercoledì 10 ottobre	Inps Previdenza	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2018.
Lunedì 15 ottobre	Iva Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Martedì 16 ottobre	Imposte dirette Iva Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie Inps Ragionieri commercialisti	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Redditi 2018 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall'1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2018, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2018. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2017 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6 ^a rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2018.
Sabato 20 ottobre	Iva Conai	Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale MOSS, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni. Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
Lunedì 22 ottobre	Bonus pubblicità	Comunicazione - La "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per l'accesso al beneficio per l'anno 2017 e la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" per l'accesso al beneficio per gli investimenti relativi all'anno 2018 devono essere presentate, separatamente, dal giorno 22.09.2018 al giorno 22.10.2018, utilizzando l'apposito modello (prov. Ag. Entrate 31.07.2018).

Principali adempimenti mese di ottobre 2018 (segue)

Scad. 2018	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 25 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730/2018 - Il contribuente può presentare al Caf, o al professionista abilitato, la dichiarazione 730 integrativa, qualora abbia riscontrato errori o omissioni, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito.
	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi , e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).
Martedì 30 ottobre	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Mercoledì 31 ottobre	Accertamento	Remissione in bonis - Entro il 31.10 è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
	Imposte dirette	Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta.
		Redditi 2018 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.
		Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2018 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2018; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni modello studi di settore).
		Redditi 2018 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il relativo versamento.
	Iva	Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2017 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
		Cessioni di carburante - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante effettuate nel mese precedente (Prov. Ag. Entrate 28.05.2018).
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Parametri - I contribuenti (società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali) che presentano in via telematica il modello Redditi e che intendono adeguarsi alle risultanze dei parametri devono effettuare il versamento della maggiore Iva dovuta entro oggi, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il codice tributo 6493.
	Imposta di bollo	Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2018, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Rottamazione cartelle	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).	
Emersione redditi prodotti all'estero	Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione dei carichi dal 1.01.2000 al 31.12.2016 ovvero che hanno regolarizzato le istanze respinte. Per chi ha aderito alla rottamazione dei carichi del 2017, entro il 31.10.2018 deve essere effettuato il versamento della 3ª rata.	
Libro unico del lavoro	Ex frontalieri o ex AIRE - Termine di versamento della 2ª rata per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateale (Prov. Ag. Entrate 1.06.2018).	
Inps	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
Agenti	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
	Agricoltura - Termine di presentazione della denuncia trimestrale della manodopera agricola (DMAG Unico) relativa al 3° trimestre 2018.	
	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	
Autotrasportatori	Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2018.	
Dottori commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità 2018.	
Nota	Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].	